

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS DELLA MONTAGNA E L'ASST
DELLA VALCAMONICA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI
PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE – ANNO 2016**

Premesso:

1. che con Deliberazione n. VI/47508 del 29.12.99 la Giunta Regionale ha, fra l'altro, approvato lo schema tipo di contratto tra l'ASL e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;

2. che l'art. 11 di tale schema tipo prevede che “in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato”;

3. che costituisce causa ostativa alla stipula del contratto la sussistenza di una sentenza di condanna che incide sulla moralità professionale, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

4. che ai sensi della Legge Regionale n. 33/2009, come modificata dalla Legge Regionale n. 23/2015, gli erogatori aderiscono al Sistema Informativo Socio Sanitario regionale (SISS) secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale nell'ambito del progetto CRS-SISS;

5. che per la peculiarità dell'ASL di Vallecamonica-Sebino, unica realtà in Regione Lombardia, il primo contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici, ex DGR VI/47508/1999, con l'ex Ospedale di Vallecamonica costituito dai presidi ospedalieri di Esine e di Edolo a gestione diretta dall'ex ASL stessa, è stato stipulato nell'anno 2014;

6. che con la Delibera n. 4702 del 29.12.2015 la Giunta Regionale, ha stabilito le

	modalità per la stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed	
	economici tra ATS ed erogatori per l'anno 2016, prevedendo altresì che entro il	
	30.04.2016 siano siglati i contratti per l'esercizio 2016;	
	7. che con la delibera n. X/5118 del 29.04.2016 la Giunta Regionale, tra l'altro, ha	
	integrato le regole di gestione del sistema sociosanitario lombardo, approvando	
	l'allegato 1 "Indicazioni in ordine alla negoziazione per l'anno 2016", stabilendo	
	inoltre che il termine ultimo per la stipula dei contratti sia il 31.05.2016;	
	8. che con delibera n. X/5166 del 16.05.2016 la Giunta Regionale ha approvato il	
	documento contenente le indicazioni per la chiusura entro il 31.05.2016 della	
	negoziazione delle attività di ricovero e cura, di specialistica ambulatoriale, di	
	psichiatria e di neuropsichiatria.	
	Dato atto che le parti, dopo approfondito esame di quanto dettagliato nella DGR n.	
	4702 del 29.12.2015 ne hanno condiviso le regole procedurali ed hanno raggiunto un	
	accordo concernente le modalità applicative della negoziazione;	
	Vista la legge regionale n. 23/2015;	
	Tutto ciò premesso	
	tra	
	ATS della Montagna, P. IVA 00988200143, in persona del Legale Rappresentante,	
	Dott.ssa M. Beatrice Stasi	
	e	
	ASST della Valcamonica P.IVA n.03775830981, in persona del Legale	
	Rappresentante, Dott. Raffaello Stradoni	
	si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato tra le stesse parti	
	nel 2014, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non	
	diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei	
		2

seguenti articoli:

Art. 1

Oggetto

Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra ATS della Montagna e l'ASST della Valcamonica per quanto concerne la produzione di prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art. 6, integrano il contratto già stipulato tra l'Asl della Vallecamonica-Sebino e l'Ospedale di Valcamonica nel 2014.

Art. 2

Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano a tutta la produzione di attività legata all'erogazione di prestazioni di psichiatria (circolare 46/SAN) per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. Per quanto riguarda il livello economico i pazienti extraregionali verranno remunerati secondo la normativa valida per l'anno 2016 che regola i flussi di mobilità sanitaria interregionale e internazionale.

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto, senza differenze di provenienza regionale dei soggetti destinatari devono essere prestate secondo criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi e che le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardino anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.

In relazione ai criteri temporali relativi all'ambito di applicazione delle norme contenute nella presente integrazione contrattuale, si precisa che per quanto attiene le

attività di psichiatria sono conteggiabili esclusivamente quelle erogate a far tempo dalla data dell'01.01.2016.

Art. 3

Valorizzazione per le attività psichiatria e neuropsichiatria infantile

Il valore del budget annuale 2016 per la produzione di attività di Psichiatria e di Neuropsichiatria Infantile, garantite a cittadini residenti in Lombardia, viene determinato rispettivamente nella quota di **€1.147.000,00=** e di **€ 334.000,00=** comprensive dell'importo già oggetto del contratto provvisorio quadrimestrale.

Resta fermo che l'attribuzione di queste risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS ed alla possibilità reale, sempre verificata dall'ATS, di garantire da parte del soggetto erogatore il massimo livello di appropriatezza di erogazione anche per l'anno 2016.

Art. 4

Raggiungimento del valore di produzione assegnato e programmazione delle attività

Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato per le attività di psichiatria sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2016 le tariffe in vigore alla data di effettuazione delle prestazioni stesse.

Art. 5

Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei Nuclei Operativi di Controllo dell'ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori

valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

Art. 6

Validità e durata

Le presenti disposizioni integrative hanno validità dall'01.01.2016 al 31.12.2016, fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 45708/99 e potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito della successiva emanazione di normative a carattere nazionale o regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE ASST DELLA VALCAMONICA

Dott. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE GENERALE ATS DELLA MONTAGNA

Dott.ssa Maria Beatrice Stasi

FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE